

XIX legislatura

A.S. 393:

**“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, recante
disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2022

n. 12



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 393: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL12, dicembre 2022, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>)	1
Articolo 1-bis (<i>Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230</i>)	1
Articolo 2 (<i>Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	1
Articolo 3 (<i>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>).....	4
Articolo 5 (<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>).....	7
Articolo 6 (<i>Ministero dell'istruzione e del merito</i>).....	7
Articolo 6-bis (<i>Ministero della salute</i>)	9
Articolo 6-ter (<i>Funzionamento dell'Ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227</i>)	12
Articolo 7 (<i>Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	12
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di Autorità delegata</i>)	13
Articolo 9 (<i>Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo – CIMIM</i>).....	14
Articolo 10 (<i>Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese</i>).....	15
Articolo 10-bis (<i>Titolarità del portale «Italia.it»</i>)	16
Articolo 11 (<i>Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE</i>).....	17
Articolo 12 (<i>Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare</i>).....	18
Articolo 12-bis (<i>Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate</i>).....	20
Articolo 13 (<i>Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri</i>)	21
Articolo 13-bis (<i>Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	21
Articolo 14 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	23

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo reca la modifica della denominazione di cinque ministeri nei termini che seguono: il *Ministero dello sviluppo economico* in *Ministero delle imprese e del made in Italy*; il *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* in *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*; *Ministero della transizione ecologica* in *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*; il *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* riassume la denominazione di *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* precedente al riordino dei ministeri operata con il DL 22/2021; il *Ministero dell'istruzione* in *Ministero dell'istruzione e del merito*. A tal fine, alle lettere a)-e), si aggiorna il comma 1, nn.6),7);9) e 11) dell'articolo 2 (*Ministeri*) del decreto legislativo n. 300/1999 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

La RT ribadisce che la disposizione ai limita alla ridenominazione di alcuni ministeri. Certifica che le modifiche proposte hanno, quindi, carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del preclaro contenuto ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 1-bis

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)

L'articolo 1-bis inserito nel corso dell'esame referente, modifica la disciplina relativa al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'Assegno unico e universale e alla comunicazione mensile del risultato di tale attività (condotta dall'INPS). Con la modifica proposta, le comunicazioni mensili, oltre che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono da indirizzare anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

La RT non è presente.

Al riguardo, in considerazione del preclaro contenuto ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo rinomina al comma 1 il *Ministero dello sviluppo economico* in *Ministero delle imprese e del made in Italy*, e apporta, al comma 2, i relativi adeguamenti conseguenti, rispettivamente alle lettere a), b) n. 1 e 2), c), d) ed e)) agli articoli 12 (*Attribuzioni del MAECI*), 27 (*Attribuzioni del Ministero delle imprese e del Made in Italy*), 29 (*Ordinamento del Ministero dello sviluppo economico e del Made in Italy*), alla rubrica del Capo VI del Titolo IV e al comma 2 dell'articolo 35 (*Attribuzioni del MIPAF*) del d.lgs. n. 300/1999.

In particolare, al comma 2, lettera b), punto 3, al comma 2-bis dell'articolo 27, dopo la lettera d) è inserita la lettera d-bis) in cui si prevede che al dicastero del *Made in Italy* sia riconosciuto il compito

di contribuire alla definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo.

Il comma 3 modifica poi il comma 3 dell'articolo 8 (*Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale*) del D.L. n. 22 (*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*) del 2021, relativo al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), prevedendo che lo stesso Comitato sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio dei ministri, non già dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica – del quale non è più prevista l'istituzione - bensì dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

Il comma 4 dispone, infine, che le denominazioni «*Ministro delle imprese e del made in Italy*» e «*Ministero delle imprese e del made in Italy*» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «*Ministro dello sviluppo economico*» e «*Ministero dello sviluppo economico*».

La RT evidenzia che la disposizione mira ad un riordino di alcune competenze del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e sottolinea che dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale delle modifiche proposte.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con specifico riferimento all'integrazione delle nuove attribuzioni previste in ordine alla definizione delle strategie e degli indirizzi volti alla valorizzazione, alla tutela e alla promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei nuovi compiti per il citato dicastero, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

In tal caso, andrebbe sembrerebbe indispensabile l'acquisizione dei dati e degli elementi di valutazione volti a confermare la possibilità per il Ministero di svolgere anche le suddette funzioni in condizioni di neutralità finanziaria e senza pregiudizio per gli altri compiti già previsti a normativa vigente.

Sul punto, si rinvia all'articolo 14.

Articolo 3

(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

L'articolo modifica la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* (comma 1), apportando, al comma 2, lettere a), punti 1)-3) e lettera b), i conseguenti adeguamenti testuali all'articolo 33 (*Attribuzioni al Ministero dell'agricoltura*) del d.lgs. n. 300 del 1999 (*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

In particolare, per i profili d'interesse, al comma 2, lett. a), n. 3), si prevede che *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* eserciti d'ora innanzi le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la

produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali

La disposizione reca al comma 3 una clausola di "chiusura", in base alla quale le nuove denominazioni di Ministro e/o Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni di Ministro e/o Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La RT conferma che la disposizione mira ad un riordino delle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevedendo che la denominazione "*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*" venga modificata in "*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*" e che, di conseguenza, anche la denominazione del Ministro muti in "*Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*".

Con la modifica dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999, vengono attribuite al suddetto Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

Evidenzia che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo per i profili di quantificazione, con specifico riferimento al comma 2, lettera a), punto 3), in relazione ai compiti attribuiti al rinominato ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in tema di in materia di tutela della sovranità alimentare, garanzia della sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, del sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, del coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, della produzione di cibo di qualità e della cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, nonché della promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali, possa essere posta in essere potendo il citato dicastero avvalersi a tal fine delle sole risorse umane strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In particolare, considerato che d'ora innanzi, come previsto dalla norma, sono attribuite "funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare", andrebbe chiarito se le nuove attribuzioni comportino il trasferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite allo stesso anche le relative risorse, ovvero, si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero, considerata altresì l'attinenza con le altre competenze ad esso attribuite.

Sul punto, si rinvia all'articolo 14.

Articolo 4 **(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)**

L'articolo provvede a rinominare il *Ministero della transizione ecologica* in *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*.

In particolare, il comma 1 prevede per l'appunto che il Ministero della transizione ecologica venga denominato: "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*".

Il comma 2, ai punti 1) -3), in linea con la richiamata nuova denominazione, aggiorna l'articolo 35 (*Ministero della transizione ecologica*) del decreto legislativo n. 300/1999, integrando, tra l'altro, la lettera *b*) del comma 2, nell'ottica di richiamare espressamente la generale competenza del Ministero stesso in tema di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia. Per completezza normativa, vengono poi aggiornate anche le denominazioni degli altri dicasteri in base alla nomenclatura corrispondente al riordino delle attribuzioni ministeriali previste dal provvedimento d'urgenza in questione.

Il comma 3 prevede che d'ora innanzi le denominazioni "*Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*" e "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*" sostituiscono, rispettivamente, ovunque ricorrano, le denominazioni di "*Ministro della transizione ecologica*" e "*Ministero della transizione ecologica*".

Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹, stabilisce che in relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sia incrementato fino ad un massimo di n. 30 unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 3-*ter* reca la copertura del comma 3-*bis*, prevedendo che ai relativi oneri, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

La RT annessa al ddl iniziale conferma che le norme recano disposizioni concernenti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, si prevede la ridenominazione del "*Ministero della transizione ecologica*" in "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*" e del "*Ministro della transizione ecologica*" in "*Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*". Conseguentemente, vengono apportate modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Assicura che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 1° dicembre 2022, pagina 10.

Sui commi 3-*bis*-3-*ter* la **RT** annessa all'emendamento approvato in prima lettura afferma che l'onere stimato è pari ad euro 975.000 euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo della quota riservata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali importi sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

I costi sono stati quantificati sulla base della "media" di spesa del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prendendo a riferimento la stima operata per le n.20 unità previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 22 del 2021 (650.000 euro annui).

Ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, ai predetti Uffici di diretta collaborazione del Ministro è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, nonché fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, nei limiti del contingente complessivo.

Evidenzia che si tratta pertanto di una molteplicità di figure professionali con specifici trattamenti economici, che possono essere "modulate" in base alle esigenze degli uffici. In ogni caso, come precisato all'articolo 28, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, l'assegnazione del personale agli uffici di diretta collaborazione deve avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, pertanto dalla norma in argomento non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel caso di specie, la quasi totalità delle unità aggiuntive ora previste per il contingente di diretta collaborazione del Ministro sarà individuata tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o comunque tra gli appartenenti alla pubblica amministrazione.

Durante l'esame in prima lettura², il rappresentante del Governo ha confermato che le risorse utilizzate a copertura dal comma 3-*ter* risultano effettivamente disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in particolare sul comma 2, laddove si richiama in relazione alla modifica del comma 2, lettera b), dell'articolo 35 del D.lgs. n. 300/1999 la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la

² Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, seduta del 5 dicembre 2022.

sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, andrebbero richieste documentate conferme in merito alla piena sostenibilità delle nuove attribuzioni del citato dicastero potendo lo stesso avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente e di quelle previste al comma 3-*bis*.

In particolare, andrebbe chiarito se gli stessi comportino il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni o dicasteri, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite anche le relative risorse, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già previste in bilancio. In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la possibilità per il Ministero medesimo di svolgere i nuovi compiti in condizioni di neutralità finanziaria e senza pregiudizio per gli altri compiti già previsti a normativa vigente. Si rinvia all'articolo 14.

Sui commi 3-*bis* -3-*ter*, sempre per i profili di quantificazione, riprendendo alcune considerazioni già formulate a suo tempo³, in considerazione degli elementi di chiarificazione forniti dalla RT, sostanzialmente confermativi di quelli già acquisiti a suo tempo dal Dipartimento della R.G.S in occasione dell'esame del comma 7 dell'articolo 3, del decreto legge n. 22/2021, convergenti nel confermare la piena modulabilità⁴, non ci sono osservazioni.

Tuttavia, relativamente all'onere assunzionale previsto, dal momento che questo è chiaramente configurato come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti i dati e parametri considerati nella quantificazione ai fini del computo del valore "medio" annuo indicato dalla RT prendendo a riferimento la RT al DL 22/2021 che però pure parimenti non forniva i dati e parametri utilizzati.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dell'indicazione riportata in RT per cui, nel caso in esame, la quasi totalità delle unità aggiuntive previste per il contingente di diretta collaborazione del Ministro, verrà individuata tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o comunque tra gli appartenenti alla pubblica amministrazione. Circostanza, va da sé, che prefigura perlomeno fabbisogni di reclutamento aggiuntivi per le Amministrazioni di appartenenza.

³ XVIII Legislatura, Nota di Lettura n. 219, pagine 11-12.

⁴ La Ragioneria aveva infatti evidenziato che "l'incremento di unità del contingente di diretta collaborazione non determina nuove assunzioni di personale ma è finalizzato all'utilizzo di professionalità esterne con contratti di collaborazione i cui compensi possono variare in base all'impegno richiesto e comunque nel limite delle risorse autorizzate. Inoltre, il numero di unità di cui si prevede l'incremento è da considerarsi temporaneo fino all'emanazione dell'apposito decreto di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione mentre è da considerarsi permanente lo stanziamento di 650.000 euro annui. Pertanto, in fase di predisposizione del predetto regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione potranno essere rimodulate le unità del contingente fermo restando lo stanziamento aggiuntivo previsto dalla norma in questione" rinviando per ulteriori chiarimenti al MITE". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota prot. 54780 del 26 marzo 2021.

Articolo 5 **(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

L'articolo aggiorna al comma 1 la denominazione del *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, ripristinando la precedente: “*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”.

Il comma 2 aggiorna pertanto le denominazioni «*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*» e «*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «*Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*» e «*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*».

Il comma 3 reca l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 aprile 2021, n. 55](#).

La RT ribadisce che la disposizione in esame ripristina la precedente denominazione del Ministero in “*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, prevenendo, altresì, che le denominazioni di “*Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*” e di “*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”, ovunque presenti nella legislazione vigente, siano sostituite, rispettivamente, dalle denominazioni di “*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*” e di “*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”. A tal riguardo, si precisa che, in considerazione delle modifiche introdotte, viene pertanto abrogato espressamente l'articolo 5 (*Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*) del suddetto decreto-legge n. 22 del 2021.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 6 **(Ministero dell'istruzione e del merito)**

L'articolo 6 modifica la denominazione del «Ministero dell'istruzione» in «Ministero dell'istruzione e del merito». Assieme ad alcune modifiche di coordinamento, la disposizione interviene innanzitutto sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative. Sotto il profilo organizzativo poi – con una novella priva di portata innovativa che si limita a recepire quanto già previsto dal D.L. 77/2021 – viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell'ordinamento del Ministero.

Il comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura⁵, incrementa di 480 mila euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione collegati alle tre posizioni di livello dirigenziale generale.

Il comma 3-*ter* provvede alla copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione:

⁵ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 1° dicembre 2022, pagina 8.

- per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 («*Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica*»);
- per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Fondo da ripartire consumi intermedi*) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

La RT evidenzia sul comma 1, stabilisce che il “Ministero dell’istruzione” assume la denominazione di “Ministero dell’istruzione e del merito”.

Sul comma 2, rileva che ivi si apportano modifiche agli articoli 49, 50, 51 e 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di adeguare le denominazioni ivi presenti alle nuove denominazioni.

Nello specifico, la lettera a) modifica la nomenclatura presente nel comma 1 e nella relativa rubrica.

La lettera b) incide sull’articolo 50 inserendo, in particolare, riferimenti alle funzioni di valorizzazione e promozione del merito in relazione alle aree funzionali del Ministero.

La lettera c) interviene sull’articolo 51 al fine di adeguare la norma all’assetto del Ministero attualmente vigente. L’articolo 51, infatti, prevede che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero sia pari a venticinque. L’articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021, infatti, ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero. Ne discende che il numero di posizioni di livello dirigenziale generale sia pari a ventotto.

La disposizione normativa, pertanto, limitandosi ad un mero intervento formale, è neutra dal punto finanziario e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le lettere d) ed e) adeguano la rubrica del Capo XI del Titolo IV e l’articolo 51-*ter* alle nuove denominazioni.

Infine, certifica che le disposizioni, pertanto, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, inseriti nel corso della prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**

Durante l'esame in prima lettura⁶, il rappresentante del Governo ha confermato che le risorse utilizzate a copertura dal comma 3-*ter* risultano effettivamente disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-2, ivi trattandosi di disposizioni modificative aventi perlopiù un valore meramente formale e

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, seduta del 5 dicembre 2022.

ordinamentale, occorre non di meno soffermarsi sulla disposizione di cui al comma 2, lettera b), punto 3, laddove si inserisce tra le competenze del dicastero anche la materia della promozione e valorizzazione del merito.

In proposito, posto che la RT assicura che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero non di meno richiesti elementi e dati confermativi della piena sostenibilità dei nuovi compiti a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente. In tale prospettiva, appare opportuno acquisire una conferma l'integrazione dei compiti e delle funzioni di valorizzazione e promozione del merito possano essere esercitate nel quadro delle sole risorse già disponibili.

Con riguardo, inoltre, all'incremento di 3 unità delle posizioni dirigenziali generali del Ministero in riferimento disposto dal comma 2, lett. c), non si formulano osservazioni, atteso il carattere formale della disposizione.

Quanto al comma 3-*bis*, premesso che la disposizione ivi prevista dispone un incremento della dotazione finanziaria rispetto a quella già prevista ai sensi della legislazione vigente, andrebbero richiesti chiarimenti rispetto alle esigenze finanziarie che motivano l'incremento.

Per i profili di copertura, venendo perciò al comma 3-*ter*, in riferimento alla prima modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 ha istituito il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (Capitolo 1285 piano gestionale 1) e che esso reca a legislazione vigente uno stanziamento di 637.448 euro per l'anno 2023 e di 17.023.448 euro per l'anno 2025. Si segnala, tuttavia, che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 dispone un definanziamento del predetto Fondo per l'anno 2025, prevedendo uno stanziamento di 13.023.448 euro per il medesimo anno.

In riferimento alla seconda modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha istituito in ciascuno stato di previsione della spesa un fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (capitolo 1297 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito) e che esso reca a legislazione vigente uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2024, confermato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025.

Comunque, alla luce delle rassicurazioni pervenute dal Governo durante l'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Articolo 6-*bis* **(Ministero della salute)**

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷, stabilisce al comma 1 che la dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute sia incrementata di n.1

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 1° dicembre 2022, pagina 10.

unità, con contestuale riduzione di n.4 posizioni di dirigente sanitario di II fascia complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che il Ministero si articoli in n.4 dipartimenti, e in n. 12 uffici dirigenziali generali in luogo del modello vigente che prevede la figura del segretario generale e un totale di 15 direzioni generali.

Il comma 3 dispone che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

Il comma 4 reca la clausola di neutralità, prevedendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura riferisce che attualmente la dotazione organica della prima fascia del Ministero della salute prevede 15 posizioni articolate in un Segretario e 14 Direzioni, con un costo totale di 4.413.981,76 (tab.1).

Tab. 1

SITUAZIONE ATTUALE	COSTO TOTALE
1 SEGRETARIATO	342.662,01
14 DIREZIONI	4.071.319,75
	4.413.981,76

La proposta di modificare l'assetto organizzativo introducendo una nuova posizione dirigenziale di livello generale con un'articolazione in n.4 dipartimenti e n.12 direzioni generali (totale 16 posizioni di prima fascia) comporta un costo complessivo di 4.860.350,68 (tab. 2).

Tab. 2

SECONDA IPOTESI	COSTO TOTALE
4 DIPARTIMENTI	1.370.648,04
12 DIREZIONI	3.489.702,64
	4.860.350,68

Rispetto alla situazione attuale, dunque, il differenziale da finanziare è di euro 446.368,92.

La compensazione dell'onere derivante dall'istituzione del nuovo posto di dirigente di prima fascia avviene mediante la soppressione di posti di livello dirigenziale non generale finanziariamente equivalenti ed effettivamente vacanti, rispetto ai quali dunque sussistano le corrispondenti facoltà assunzionali.

Pertanto, in analogia con quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 39/2021 (in realtà dovrebbe trattarsi del n. 139), si sopprimono n. 4 posti di dirigente sanitario e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come da tabella seguente (non riportata).

Si precisa che le posizioni soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento tipiche degli uffici di II fascia, ma sono riferite a incarichi di natura professionale corrispondenti a quelli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e come tali non hanno impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute.

Utilizzando quale parametro il costo unitario medio di euro 119.290,49, la soppressione di 4 posti di dirigente sanitario comporta un risparmio di euro 477.161,97, sufficienti per compensare il differenziale da finanziare.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente segnalato che la disposta riconfigurazione ad invarianza d'oneri della organizzazione amministrativa del dicastero della Salute, ad oggi strutturata su di un ufficio di segretariato generale e su n.14 direzioni generali, ad un altro modello articolato su 4 Dipartimenti e n.12 direzioni generali andrebbe opportunamente accompagnata dalla dettagliata illustrazione dei dati e parametri considerati nella determinazione degli oneri previsti dal riassetto.

Ciò detto, a partire dall'indicazione delle singole componenti inerenti il trattamento fondamentale ed accessorio previsti ai sensi della normativa contrattuale vigente in relazione alla posizione dirigenziale generale, da cui derivano i nuovi e maggiori oneri correlati alla istituzione delle strutture dipartimentali aggiuntive, e in relazione alla contestuale soppressione di n. 4 posizioni dirigenziali di II fascia. I dati andrebbero esposti al lordo delle componenti retributive e fiscali correlate, costituenti gli effetti "indotti" per l'erario in ragione annua.

In ogni caso, facendo riferimento alla tabella recata dalla RT al DL 139/2021 che pure aveva soppresso alcuni posti di dirigente sanitario per far fronte a nuovi oneri, utilizzando i parametri ivi indicati si avrebbe una copertura per 398.868 euro, inferiore a quella indicata dalla RT. Potrebbe essere intervenuto nel frattempo un incremento contrattuale, superiore a quello pur stimato nel 2021, ma ciò andrebbe suffragato da dati precisi.

Inoltre, si osserva che il regolamento di organizzazione del Ministero vigente prevede in realtà 12 direzioni generali⁸ e non le 14 pur previste dal DL 139/2021 (art.4, co.2), per cui andrebbe confermato che si sia comunque provveduto alla copertura degli oneri previsti da tale decreto-legge pur non essendo lo stesso attuato dal punto di vista dell'incremento delle direzioni generali.

Con specifico riferimento al nuovo modello organizzativo del dicastero, andrebbero richiesti approfondimenti anche in merito agli ipotizzabili effetti per la distribuzione dei servizi e delle dotazioni, nonché in merito alle ipotizzabili ricadute sulle spese di funzionamento del ministero, oltre che soprattutto in merito alla sostenibilità delle riduzioni di posizioni organiche dirigenziali di seconda fascia, che la RT in esame prevede a compensazione dei nuovi e maggiori oneri, che ad oggi risulterebbero

⁸ DPCM 11 febbraio 2014, n. 59. Cfr. anche [sito](#) del Ministero della salute.

coperte e per ciò destinate riflettersi sulle facoltà assunzionali previste ai sensi della legislazione vigente per il dicastero della salute.

Inoltre, si rende indispensabile l'acquisizione del quadro delle vacanze organiche del personale dirigenziale, nonché del piano dei fabbisogni di reclutamento con l'indicazione delle risorse disponibili per il triennio 2023/2025 a valere delle quali opererebbe la compensazione dell'onere aggiuntivo di spesa derivante dal riassetto.

In proposito, anche se la RT rassicura che non vi sarà un impatto sul Ministero, dato che invece i posti dirigenziali soppressi sono riferiti al Servizio sanitario nazionale, andrebbero quindi acquisite ulteriori rassicurazioni anche sulla funzionalità del Servizio sanitario nazionale per effetto delle riduzioni disposte.

Articolo 6-ter

(Funzionamento dell'Ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura⁹, prevede che l'ufficio di cui all'articolo 10 (*Ufficio del Vice Ministro*) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 (*Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze*), opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

L'articolo aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 7

(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo modifica al comma 1, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 31 (*Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali*) del D.L. n. 36 del 2022, il quale prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del T.U.P.I., nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, che è ivi incardinata. Con la modifica in esame, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali in deroga, originariamente consentita in sede di prima applicazione, è ora consentita fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ove nominata. Il Governo in carica ha attribuito la delega per il PNRR al Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La RT conferma che, per quanto concerne il comma 1, che è ivi prevista la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 6 e 5-bis, del

⁹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 1° dicembre 2022, pagina 8.

decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali individuata con DPCM ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022). La modifica proposta ha, quindi, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 2, ribadisce che si prevede che il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria Generale dello Stato, opera altresì a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove istituita (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), al netto delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'Unione Europea. Conclude assicurando che la modifica proposta ha, quindi, carattere ordinamentale.

Durante l'esame in prima lettura¹⁰, il rappresentante del Governo ha affermato con riguardo all'articolo 7, comma 1, che la previsione del termine del 31 dicembre 2026 per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l'esercizio di funzioni in ambito spaziale e aerospaziale è riconducibile alla piena operatività delle posizioni dirigenziali già previste in sede di prima applicazione a normativa vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 1, si ricorda che il testo vigente del comma 1 dell'art. 31 del D.L. n. 36/2022 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio, con relativa copertura finanziaria permanente, posizioni dirigenziali per l'esercizio di funzioni in ambito spaziale e aerospaziale.

A tale riguardo, non si formulano osservazioni anche alla luce delle conferme già fornite dal Governo.

Parimenti, sul comma 2, ivi trattandosi di modifica di rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 ***(Disposizioni in materia di Autorità delegata)***

L'articolo ricomprende - tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia in informazione per la sicurezza - le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio.

¹⁰ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 23 novembre 2022.

La RT certifica che la norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo – CIMIM)

L'articolo al comma 1 provvede all'istituzione del Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il *made in Italy* nel mondo. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo copresiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. L'articolo dispone inoltre in materia di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese, con riferimento all'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli esteri, da esercitare, per effetto della norma "di concerto" e non più "d'intesa" con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (già Ministero dello sviluppo economico).

Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono elaborate dal Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo.

Il Comitato deve essere convocato dai presidenti (che ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento) con cadenza almeno quadrimestrale (commal8-quinquies).

Il CIMIM ha il compito di: a) coordinare le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* nel mondo; b) esaminare le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; c) individuare dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte; d) valutare le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; e) monitorare l'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti; f) adottare iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.

Il comma 2 integra il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 100/1990, ivi stabilendosi che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di SIMEST, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al CIMIM.

Il comma 3 aggiorna il comma 2, lettera e), dell'articolo 3 del [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), disponendo che SACE S.p.A è tenuta a consultare preventivamente - oltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy* in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

La RT ribadisce che l'articolo istituisce il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane.

Assicura che dall'istituzione del Comitato non derivano maggiori oneri non essendo previsti compensi o rimborsi spese. Le attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato saranno svolte dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dall'articolo 14.

Pertanto, dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l'esame in prima lettura¹¹, il rappresentante del Governo ha affermato che l'istituzione del Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso, da un lato, che il Comitato è composto da Ministri ed è aperto alla partecipazione eventuale di altre autorità politiche cui non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni; dall'altro, che le relative attività saranno assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dei dicasteri cui fanno capo i Ministri che sono chiamati a co-presiedere il menzionato Comitato.

Al riguardo, dal momento che la norma individua le funzioni da svolgere in termini programmatici e di obiettivi da conseguire e non in termini puntuali, e che le relative attività potranno pertanto essere modulate e programmate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, si prende atto della conferma ricevuta dal Governo che i relativi oneri di funzionamento potranno effettivamente essere sostenuti nel quadro delle sole risorse già assegnate alle amministrazioni interessate, senza pregiudizio per l'esercizio degli ulteriori compiti alle stesse assegnati in base alla vigente normativa.

Articolo 10

(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)

L'articolo 10 amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilito dall'articolo 30 del decreto legge n. 50 del 2022, riducendo da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia entro il quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi, specificando che gli stessi devono essere caratterizzati da significative ricadute occupazionali.

Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, viene inoltre istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, destinata a raccogliere le segnalazioni da parte delle imprese; individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; assegnare, in caso di inerzia dell'amministrazione competente, un termine (alla stessa) entro cui provvedere; trasmettere, in caso di ulteriore inerzia, la proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo

Con una modifica introdotta in sede referente, si è inoltre specificato che il Ministero, nell'esercitare i poteri sostitutivi, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio

¹¹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 23 novembre 2022.

discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti che restano imputati in capo all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi. Con un'ulteriore modifica si è infine specificato che, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Consiglio dei ministri si possa a sua volta sostituire al Ministero delle imprese solo in caso di inerzia o ritardo ascrivibile a questo.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività della struttura sono infatti svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del predetto Ministero disponibili a legislazione vigente come indicato dall'articolo 14.

Durante l'esame in prima lettura, il rappresentante del Governo ha confermato che le attività della Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza pregiudizio delle altre attribuzioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si evidenzia che la lettera b) prevede espressamente che alla struttura che viene istituita debba essere assegnato personale dotato delle necessarie competenze ed esperienze. Pertanto, andrebbero senz'altro richiesti dati ed elementi informativi, in ordine all'effettiva esistenza delle necessarie professionalità all'interno dell'organico di personale già ad oggi in servizio, nonché in merito alla effettiva possibilità che lo stesso possa essere applicato al supporto del neoistituito organismo attraverso una rimodulazione delle unità in servizio presso gli uffici già esistenti.

A tale proposito, analoghe rassicurazioni andrebbero poi richieste in merito ai relativi fabbisogni di funzionamento che si renderanno necessari ad assicurare l'adeguato assolvimento dei compiti assegnati alla nuova struttura. Sul punto, va osservato che la RT e anche il Governo durante la prima lettura si sono limitati ad assicurare che le attività della struttura sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del predetto Ministero disponibili a legislazione vigente ma senza fornire elementi specifici.

In merito alle integrazioni approvate in prima lettura, ritenuto il tenore ordinamentale delle modifiche, non ci sono osservazioni.

Articolo 10-bis (Titolarità del portale «Italia.it»)

L'articolo 10-bis, inserito in sede referente introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 54-ter del d.lgs. n. 300/1999, il quale dispone che il Ministero del Turismo detiene la titolarità del portale "Italia.it", i diritti connessi al dominio stesso e la relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare

e indirizzare strategicamente la sua strutturazione e la promozione delle politiche turistiche nazionali attraverso il portale stesso.

L'articolo inserito nel corso della prima lettura è al momento sprovvisto **RT**.

Durante l'esame in prima lettura¹², il rappresentante del Governo ha fatto presente che il portale Italia.it di cui all'articolo 10-*bis* è, ad oggi, interamente gestito, sviluppato e impiegato dal Ministero del turismo che utilizza il dominio e ne cura la relativa piattaforma tecnologica. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa ha la finalità di far coincidere la titolarità giuridica del portale con quella effettiva

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 11 ***(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)***

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) recata dall'art. 57-*bis* del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), nonché sulla denominazione e sui contenuti del Piano per la transizione ecologica. Le principali modifiche sono finalizzate al coinvolgimento, nell'organizzazione del CITE, dell'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy - tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica - nonché all'inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto l'obbligo di pubblicare le deliberazioni del CITE sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT conferma che la norma modifica l'organizzazione e l'assetto del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) al fine di coinvolgere il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sul settore produttivo della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica, e di integrare le materie contemplate dal Piano per la transizione ecologica, ridenominato "*Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica*".

A tale proposito, precisa che, tra le materie le cui politiche debbono essere coordinate nell'ambito del Piano, vengono inserite anche quelle relative al sostegno e allo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno e alla sicurezza energetica.

Assicura che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che il comma 9 dell'articolo 57-*bis* prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle sole

¹² Camera dei Deputati, Commissione Bilancio, 5 dicembre 2022

risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità di tali compiti anche alla luce delle nuove competenze attribuite all'organismo, per effetto dell'inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica.

A tale proposito, si segnala che il comma 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n.303/1999 (Autonomia organizzativa della PCM) che ai fini dello svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il PCM può istituire apposite strutture di missione, la cui durata deve essere "temporanea" e comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, che dovrebbe essere specificata dall'atto istitutivo. E' previsto inoltre che, il Presidente, con propri decreti, ne disciplini le relative strutture di supporto.

Quanto, infine, all'integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, nulla da osservare.

Si rinvia all'articolo 14.

Articolo 12

(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

L'articolo disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM). A tal fine integra il decreto legislativo n. 303/1999 con l'inserimento dell'articolo 4-*bis*, in cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* dispone l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), a cui è assegnato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

Il comma 3 stabilisce che il CIPOM provvede all'elaborazione e all'approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di: a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale; d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

Il comma 4 definisce la composizione del CIPOM, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato.

Il comma 5 prevede, nel caso di discussione di materie che interessano le regioni e le province autonome, la partecipazione alle riunioni del CIPOM del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o di un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). È consentita, inoltre, la partecipazione alle riunioni del CIPOM, con funzione consultiva, di ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

E' previsto che ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 6 prevede l'adozione di un regolamento interno del CIPOM, per disciplinarne il funzionamento, attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato.

Il comma 7 stabilisce che il CIPOM è convocato dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Si prevede inoltre che il CIPOM garantisce un'adeguata pubblicità ai propri lavori.

Il comma 8 prevede che il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.

Il comma 9 prevede che il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il comma 10 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

Il comma 11 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPOM, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del D.Lgs. n. 303/1999.

La RT ribadisce che la disposizione attribuisce il coordinamento, l'indirizzo e la promozione delle politiche per il mare in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Dall'istituzione del CIPOM non derivano maggiori oneri non essendo previsti compensi o rimborsi spese.

Le attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato saranno svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante il ricorso ad esperti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ovvero mediante la costituzione di una apposita struttura di missione ai sensi dell'articolo 7 del predetto d.lgs. 303/99 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e quindi avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dall'articolo 14.

Pertanto, assicura che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione dei compiti attribuiti al nuovo organismo interministeriale istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, con compiti e funzioni che attengono sia la elaborazione del piano triennale del mare che al relativo monitoraggio periodico, nonché il rispetto degli obblighi di

pubblicità, con la pubblicazione di una relazione annuale, va sottolineato che il dispositivo si limita però a prevedere (comma 11) che il supporto "tecnico ed organizzativo" del CIPOM verrà assicurato dalla presidenza del consiglio dei ministri.

Va evidenziato, con riguardo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), che, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla RT, la partecipazione ai suoi lavori non comporta l'attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o di altri emolumenti comunque denominati.

A tale proposito, con riguardo all'approvazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Piano del mare, nonché alle attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato che verranno svolte dalla Presidenza del Consiglio, anche mediante il ricorso ad esperti, mediante la costituzione di una apposita struttura di missione, andrebbero richiesti elementi e dati volti a confermare che dette attività possano essere effettivamente rese nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, senza incidere sull'esercizio dei compiti già previsti a legislazione vigente.

Sul punto, va sottolineato che la RT si limita a precisare che le attività amministrative di supporto al Comitato saranno svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante il ricorso ad esperti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero, mediante la costituzione di una apposita struttura di missione, con oneri a valere sulle risorse finanziarie del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per cui si rendono indispensabili documentate rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei fabbisogni di spesa relativi alla istituzione della prevista "nuova" struttura a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente. A tale proposito, va precisato che come noto la dotazione del bilancio della presidenza del consiglio dei ministri per il suo funzionamento, nonché le risorse assegnate per l'assolvimento di specifici compiti previsti dalla legislazione, è integralmente posta a carico del bilancio dello Stato¹³.

Articolo 12-bis ***(Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate)***

L'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente novella l'articolo 11 della legge n. 46 del 2022 che riconosce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto concernente le procedure di contrattazione. La nuova disposizione è volta ad integrare la delegazione

¹³ La dotazione annuale dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato destinato ad assicurare la copertura dei fabbisogni di funzionamento della PCM è indicata in corrispondenza al capitolo 2120 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (336 milioni di euro per il 2022). A fianco di tale stanziamento, sono previsti altri capitoli la cui dotazione è destinata al trasferimento alla PCM in relazione all'attuazione di misure attuative della legislazione.

di parte pubblica che partecipa alle procedure relative alla definizione degli accordi che definiscono il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, inserendo anche la presenza dei Ministri dell'Interno e della Giustizia.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 13 ***(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)***

L'articolo stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della L. 400/1988 (nonché dall'articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della riserva di legge relativa in materia dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione.

La RT sottolinea che la disposizione prevede una procedura semplificata per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. Quanto disposto dalla norma in esame ha carattere ordinamentale e, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 14, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 13-bis ***(Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze)***

L'articolo 13-*bis*, inserito nel corso dell'esame in commissione in sede referente, dispone la soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze e ne trasferisce le relative funzioni all'INPS a decorrere dal 1° giugno 2023. Contestualmente, differisce dal 1° gennaio al 1° giugno 2023 anche la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

Il comma 2 stabilisce poi che l'INPS, attraverso un'apposita commissione medica "superiore", che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica "superiore" soppressa ai sensi del comma 1, assicuri lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla normativa vigente, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. E' previsto che la commissione medica "superiore" di cui al

presente comma svolga, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 45 (*Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie*) del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*), come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.

Il comma 3 prevede che fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica "superiore" di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.

Il comma 4 stabilisce che per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica "superiore" del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltri la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.

Il comma 5 prevede che a decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-*quater*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73.

Il comma 6 aggiorna alcuni termini all'articolo 45 (*Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie*) del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e in particolare:

- -alla lettera a) al comma 3-bis si differisce (dal 1° gennaio 2023) al 1° giugno 2023 la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento e la valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità dei dipendenti pubblici e il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS, previsto dall'art. 45, comma 3-bis e ss. del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. Tale proroga ha la finalità di agevolare il completamento delle attività finalizzate al trasferimento delle funzioni svolte dalle Commissioni, consentendo un più efficace subentro da parte dell'Istituto sia nelle attività medico-legali, sia in quelle di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica;
- -alla lettera b) differisce al 1° giugno 2023 il subentro dell'INPS nello svolgimento degli adempimenti di cui al comma 3-*ter* concernente tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui ai DPR 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 71, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 16, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 56, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 274, articolo 13, L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 12, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli enti locali. Sono fatti salvi i procedimenti in corso al 31 maggio 2023 o per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
- -alla lettera c) al comma 3-*quater*, si differisce al 31 maggio 2023 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'adozione delle norme attuative, ivi comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato, nonché l'accertamento delle somme allocate per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire, a decorrere dal 1° giugno 2023, all'INPS, senza o nuovi maggiori oneri della finanza pubblica.

La RT annessa all'emendamento approvato nel corso della prima lettura certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Informa che si provvederà al trasferimento all'INPS delle risorse presenti, a legislazione vigente, nel capitolo 1284/01 "*Spese per il funzionamento del comitato per la verifica delle cause di servizio*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura¹⁴ ha assicurato che l'articolo 13-*bis*, che trasferisce all'INPS le funzioni precedentemente svolte dalla commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che vengono contestualmente trasferite al medesimo istituto anche le relative risorse.

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi ai commi 1-4, convenendo con la RT circa la neutralità delle disposizioni modificative ed integrative in esame atteso il loro contenuto perlopiù ordinamentale, in linea di principio, nulla da osservare.

Ad ogni modo, per i profili d'interesse, con particolare riferimento al comma 5, laddove è previsto che, a decorrere dal 1° giugno 2023, debbano essere trasferite all'INPS le somme che risultano già allocate in bilancio ai sensi della legislazione vigente per tali finalità, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel relativo stato di previsione per il triennio 2023/2025, di cui al relativo ddl di bilancio all'esame del Parlamento, andrebbe richiesta conferma che l'ammontare dello stanziamento indicato dalla RT risulti effettivamente calibrato sulle esigenze di funzionamento delle funzioni trasferite all'INPS, atteso che il previsto D.M. - da emanarsi, a tal fine, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 45, comma 3-*quater*, del decreto legge 73/2022¹⁵ - non risulterebbe esser stato ancora approvato.

Sul punto, posto che il comma 5 prevede espressamente che il trasferimento all'INPS delle risorse debba attuarsi "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", si rammenta che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, prescrive che in presenza di siffatte clausole le norme debbano sempre accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione di tutti i dati ed elementi che siano in ultima analisi idonei a comprovarne la sostenibilità.

Articolo 14 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 5 dicembre 2022.

¹⁵ La citata disposizione prevede che il D.M. debba stabilire "le norme di coordinamento e le modalità attuative delle disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*septies* (dell'articolo 45 del dl 73), comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato" nonché le somme allocate ai sensi legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire all'INPS, a decorrere dall'anno 2023, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

La RT ribadisce che la disposizione si limita all'affermazione della invarianza finanziaria del provvedimento, disponendo che all'attuazione del decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione delle norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura correlato alla approvazione di nuove norme, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo¹⁶, ovvero, che le stesse siano accompagnate in RT dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Restando, almeno in linea di principio, preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio che dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente¹⁷. Al contrario, risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di principio di fatto prive di dimostrata fondatezza.

¹⁶ Sul punto, va segnalato l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere sempre accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'onori, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Più recentemente, la Corte stessa ha evidenziato il rischio che la mancata valutazione degli effetti delle norme, ovvero la mera certificazione di invarianza non supportata da adeguati elementi dimostrativi, possa addirittura compromettere l'effettività delle stesse. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020; maggio -agosto 2021, depositata il 20 ottobre 2021, pagine 4-6.

¹⁷ Si segnala, in proposito, che la Circolare n. 32 del Dipartimento della RGS fa espresso riferimento ad un "divieto" in tal senso. In presenza di clausole di neutralità, la Ragioneria evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2022

[Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (**Doc. LVII, n. 01-bis**)

“

[Nota di lettura n. 1](#)

A.S. 311: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (Approvato dalla Camera dei deputati)

“

[Nota di lettura n. 2](#)

A.S. 274: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali"

"

[Nota breve n. 1](#)

Le previsioni economiche di autunno 2022 della Commissione europea

“

[Nota di lettura n. 3](#)

A.S. 299: "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA"

“

[Nota di lettura n. 6](#)

Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (**Atto del Governo n. 6**)

"

[Nota di lettura n. 4](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**Atto del Governo 1**)

"

[Nota di lettura n. 5](#)

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (**Atto del Governo n. 3**)

"

[Nota di lettura n. 7](#)

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (**Atto del Governo n. 4**)

“

[Nota di lettura n. 8](#)

A.S. 345: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

"

[Nota di lettura n. 9](#)

A.S. 361: "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici"

“

[Nota breve n. 2](#)

Documento programmatico di bilancio 2023

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>